
Chi è il Responsabile Tecnico

Le imprese e gli enti per potersi iscrivere all'Albo Gestori Ambientali nelle **categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10** devono nominare almeno un responsabile tecnico, che deve assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Responsabilità e compiti

Nel novero delle responsabilità del responsabile tecnico rientrano:

- coordinare l'attività degli addetti dell'impresa;
- definire, per quanto di competenza, delle procedure per gestire le situazioni di emergenza, incidenti o eventi imprevisti;
- vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione;
- verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Per ogni categoria è disponibile il [dettaglio dei compiti e delle responsabilità](#) del responsabile tecnico.

L'incarico può essere ricoperto dal **legale rappresentante**, da un **dipendente** o anche da un **soggetto esterno all'organizzazione**.

Nota bene

Nel caso in cui il responsabile tecnico ricopra contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve presentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi apposita [dichiarazione di compatibilità dell'incarico](#), nella quale attestare tutti gli altri incarichi contestualmente svolti e specificare che l'attività da espletare risulti conciliabile con le altre attività in corso.

Requisiti

I requisiti per diventare responsabile tecnico sono:

- Superamento della verifica di idoneità;
- [Requisiti soggettivi](#);
- [Idonei titoli di studio e adeguata esperienza maturata](#) nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione (individuati per ciascuna categoria e classe di iscrizione).

Nota bene

Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere stata acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

- come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
- come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione.
- come dipendente nell'[affiancamento](#) al responsabile tecnico.

Verifica di idoneità

L'idoneità per poter svolgere la professione di responsabile tecnico è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Con la Deliberazione n. 1 del 9 aprile 2024 l'Albo nazionale gestori ambientali ha stabilito che le Sezioni regionali e provinciali possono svolgere le prove relative alle verifiche di idoneità per responsabile tecnico anche in modalità digitale.

Sul sito dell'Albo Gestori Ambientali sono disponibili: [Sedi, modalità e date delle verifiche](#)

La **verifica iniziale** è costituita da un modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico; il candidato che ha già ottenuto l'idoneità può iscriversi agli ulteriori moduli di specializzazione senza dover sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio. Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica.

Per accedere alla verifica è necessario:

- [compilare la domanda di iscrizione](#) deve essere inviata esclusivamente per via telematica secondo le tempistiche previste. Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e dei moduli specialistici oggetto della verifica. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.
- versare l'imposta di bollo di 16 euro e il contributo di 90,00 euro alla Camera di Commercio sede della Sezione Regionale competente all'organizzazione della verifica.

Nota bene

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l'impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto). Per ulteriori informazioni consultare la pagina [Dispensa](#).

Allegati

File

[D.M. 120 del 3 giugno 2014.pdf](#)

[Delibera 6 del 26 novembre 2025](#)

Ultima modifica

Gio, 15/01/2026 - 12:32

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia](#) [Invia](#)